



**COMUNE DI BARGE**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

**Ordinanza n. 32**  
**Prot. n. 0004552**

**OGGETTO:** Il giorno 27/03/2023 è vietato il transito dei veicoli in Via Tommaso Perassi dall'intersezione con via Terrazzo all'intersezione con via San Prochietto.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E COMMERCIO**

**Atteso** che l'art.107 del dlgs n.267/2000, attribuisce ai responsabili degli uffici e servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico;

**Richiamato** il decreto sindacale n. 128 in data 14.10.2022 Prot. n. 0015535, con il quale si dispone l'attribuzione di funzioni gestionali aggiuntive al Segretario Comunale, dott.ssa Chiara Angela Nasi, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Vista** la richiesta Prot. 4362 del 21/03/2023 del Sig. Puddu Florian di divieto di transito dei veicoli in Via Tommaso Perassi fronte civico 21 per lavori di trasloco per il giorno 27/03/2023;

**Considerato** che i lavori di cui sopra impediscono la libera circolazione dei veicoli;

**Ravvisata** pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e delle caratteristiche della strada;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni nonché le norme del D.P.R. 16/12/1992 N° 495;

**ORDINA**

Il giorno 27/03/2023 è vietato il transito dei veicoli in Via Tommaso Perassi dall'intersezione con via Terrazzo all'intersezione con via San Prochietto.

Della presente Ordinanza é data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a carico del richiedente ai sensi del Nuovo CDS D.Lgs.30 Aprile 1992 n° 285 e Reg.to di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n°495 .

La presente Ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale a carico del



**COMUNE DI BARGE**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

richiedente. Potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

La presente ordinanza si riferisce esclusivamente alle norme del Codice della Strada e non costituisce autorizzazione alla manomissione di Suolo Pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è l' Ufficio di Polizia Locale ; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n.1034) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Barge, li 23/03/2023

/IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E  
COMMERCIO  
(Sopporto Giulio)  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Chiara Angela Nasi)\*

\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa